

**CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO
DI STUDI REGIONALI "GIORGIO LOMBARDI"**

Tra

L'Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro", rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Menico Rizzi debitamente autorizzato a firmare il presente atto.

e

L'Università di Torino, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Stefano Geuna debitamente autorizzato a firmare il presente atto.

nel seguito congiuntamente definite "parti" o "Università"

Art. 1: Istituzione del Centro

Tra le "Università" indicate in epigrafe viene rinnovato tramite convenzione il Centro Interuniversitario di Studi Regionali "Giorgio Lombardi", nel seguito anche "Centro", al fine di sviluppare iniziative comuni per la promozione della cultura scientifica.

Il Centro è un'entità organizzativa, finalizzata allo svolgimento congiunto delle attività successivamente indicate, che non ha soggettività giuridica ed il cui funzionamento è normato dagli articoli che seguono.

All'atto del suo rinnovo afferiscono al Centro i sottoindicati Dipartimenti delle Università convenzionate:

- Università del Piemonte Orientale: Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa
- Università di Torino: Dipartimento di Giurisprudenza, Dipartimento di Management, Dipartimento di Scienze economico-sociali e matematico-statistiche (ESOMAS), Dipartimento di Scienze della Terra e Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA), Dipartimento di Filosofia e Scienze Dell'educazione.

All'interno di ogni Dipartimento operano, nell'interesse del Centro, apposite Unità di ricerca; l'adesione successiva di altri Dipartimenti delle Università convenzionate avviene secondo le modalità indicate nell'art.3.

Art. 2: Finalità del Centro

Il Centro, anche in collaborazione con altri centri, istituti ed enti pubblici e privati, a livello nazionale e internazionale, nel rispetto delle competenze degli organi di governo delle Università aderenti, intende:

- promuovere, coordinare e svolgere studi e ricerche sulle politiche regionali e sulle autonomie territoriali;
- promuovere il dibattito scientifico in materia attraverso l'organizzazione di convegni di studio, conferenze, seminari, iniziative di divulgazione scientifica e iniziative editoriali;

- promuovere, coordinare e svolgere attività di formazione, rivolte in particolare agli amministratori pubblici, che possano contribuire alla elaborazione di una cultura critica sui temi di interesse del Centro, e agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado.
- promuovere, coordinare e svolgere attività di terza missione che possano contribuire alla diffusione della conoscenza e all'acquisizione di consapevolezza in relazione alle ricadute dell'organizzazione territoriale dei pubblici poteri sul piano del godimento dei diritti;
- promuovere l'aggiornamento e l'innovazione dei percorsi formativi e supportare iniziative didattiche nei propri ambiti disciplinari nel rispetto della normativa vigente.

Il Centro perseguirà le proprie finalità in modo non concorrenziale alle finalità istituzionali proprie delle Università aderenti.

Art. 3: Composizione del Centro

Al Centro possono aderire altre Università previa deliberazione del Comitato Direttivo adottata a maggioranza dei suoi componenti. L'adesione di altre Università viene formalizzata mediante la stipula di apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione.

Possono anche aderire docenti, ricercatori, ricercatrici, personale tecnico amministrativo, operanti nelle Università aderenti, che ne facciano richiesta e che intendano collaborare con il Centro in relazione alle attività indicate nell'art. 1.

Possono inoltre collaborare alle attività del Centro studiosi e studiosi, esperte ed esperti, anche esterne/i alle Università, che ne facciano richiesta e che intendano collaborare con il Centro in relazione alle attività indicate nell'art. 2.

Le adesioni individuali e le richieste di collaborazione vengono presentate al Direttore e sono vagliate e accettate a maggioranza dal Comitato Direttivo. Esse sono valide fino al rinnovo della Convenzione o fino a ulteriore decisione presa a maggioranza dal Comitato Direttivo.

Art. 4: Sede, gestione amministrativo-contabile e beni inventariabili

Il Centro ha sede, ai soli fini organizzativi ed amministrativi, presso il Dipartimento di afferenza del Direttore. In caso di trasferimento del docente ad altro Ateneo, il Comitato Direttivo procederà alla nomina di un nuovo Direttore.

Il Dipartimento sede amministrativa del Centro avrà la responsabilità della gestione amministrativa e contabile del Centro e svolgerà tale attività con proprie risorse umane e strumentali.

Le parti, previa apposita delibera dei rispettivi organi competenti, possono, per il tramite dei loro dipartimenti, mettere a disposizione per le attività del Centro, per il perseguimento dei propri fini, per periodi di tempo determinati, attrezzature e locali appositamente individuati.

Le Università, compatibilmente con le proprie risorse e secondo la propria programmazione pluriennale, possono, per il tramite dei propri dipartimenti e sentito il dirigente competente, mettere a disposizione del Centro personale del loro organico, per periodi di tempo determinati, per il suo funzionamento e per il funzionamento dei progetti avviati.

Il materiale inventariabile messo a disposizione del Centro da un Dipartimento afferente rimane inventariato presso la struttura di provenienza.

Il materiale inventariabile acquistato dal Centro dopo la sua costituzione è iscritto nel registro di inventario del Dipartimento che ha provveduto all'acquisto.

Per quanto riguarda acquisto e gestione dei materiali inventariabili, compresi ubicazione e trasferimenti, si rimanda ai Regolamenti in materia vigenti nelle Università partecipanti.

In caso di scioglimento, il Comitato Direttivo propone ai Consigli di Amministrazione delle Università convenzionate la futura destinazione delle risorse finanziarie, delle attrezzature e dei beni mobili.

Art. 5: Finanziamento del Centro

Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti:

- dai contributi annui eventualmente assegnati, su base facoltativa, dai Dipartimenti e altre strutture universitarie aderenti al Centro, la cui misura è stabilita dai singoli Dipartimenti, strutture Dipartimentali e altre strutture dei citati Atenei, e di altri centri, istituti ed enti pubblici e privati;
- da fondi eventualmente conferiti, su base facoltativa, dagli Atenei contraenti;
- da eventuali contributi assegnati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, da altri Ministeri, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche o da Enti pubblici o privati con destinazione vincolata alle attività del Centro;
- da contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati con destinazione vincolata alle attività del Centro;
- da atti di liberalità.

Le Istituzioni Universitarie che sottoscrivono la presente convenzione e che aderiranno successivamente si impegnano a contribuire alle attività del Centro attraverso il sostegno di specifici progetti. Le Istituzioni universitarie non sono obbligate a concorrere al sostegno finanziario del Centro. Eventuali contributi finanziari potranno essere deliberati, su base facoltativa e a titolo di liberalità, dai competenti organi delle Istituzioni Universitarie.

Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali ed europei solo per il tramite delle Università convenzionate in relazione all'effettivo apporto che le Università stesse renderanno disponibile per i progetti.

I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro dovranno essere attribuiti ai Dipartimenti interessati afferenti alle Università convenzionate in relazione al loro effettivo apporto.

La gestione dei finanziamenti è affidata al Dipartimento di afferenza del Direttore. Tutti gli oneri relativi all'organizzazione del Centro graveranno sulle risorse del Centro stesso.

Art. 6: Organizzazione del Centro

Sono organi del Centro:

- il Comitato Direttivo;
- il Comitato Scientifico;
- il Direttore;
- il Vice-Direttore.

La carica nei suddetti organi è a titolo gratuito.

Art. 7: Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è costituito da due rappresentanti per Ateneo, afferenti ai Dipartimenti che aderiscono al Centro, nominati secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti interni e che non maturino, nel corso della durata della carica, il collocamento a riposo obbligatorio.

Il Comitato Direttivo dura in carica quattro anni e il suo mandato coincide con quello del Direttore.

Art. 8: Compiti del Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo:

- elegge al proprio interno il Direttore;
- elabora le linee di indirizzo della ricerca e delle varie attività del Centro;
- approva il piano annuale dei costi e dei ricavi, il rendiconto consuntivo e la relazione amministrativa e scientifica annuale presentata dal Direttore da trasmettere alle Università convenzionate;
- propone le modifiche alla convenzione istitutiva da sottoporre all'approvazione degli organi competenti delle Università convenzionate;
- promuove l'attività del Centro, stabilendo i criteri di impiego dei fondi assegnati o comunque conferiti;
- discute e coordina i programmi di lavoro;
- vaglia e approva le richieste di adesione di Atenei e individuali e di collaborazione;
- vaglia e approva la relazione annuale di cui all'art. 8;
- delibera lo scioglimento del Centro e lo comunica alle Università convenzionate per gli adempimenti conseguenti;
- designa gli studiosi, anche esterni, che compongono il comitato scientifico;

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Direttore o, in caso di impedimento o assenza, dal Vice-Direttore.

Esso si riunisce in via ordinaria, per iniziativa del Direttore, almeno tre volte all'anno e, in via straordinaria, quando il Direttore lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno tre componenti del Comitato.

La convocazione deve essere fatta per iscritto, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo in caso di urgenza, nel rispetto del termine minimo di preavviso di 2 giorni lavorativi.

Il Direttore è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno tre componenti del Comitato.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide quando vi partecipi la maggioranza degli aventi diritto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Direttore è dirimente.

Per la discussione di determinati argomenti, il Comitato Direttivo può invitare alla riunione persone esterne, senza diritto di voto.

Art. 9: Il Comitato Scientifico

Il comitato Scientifico è composto da:

- i membri del Comitato Direttivo
- studiosi di comprovata competenza in relazione agli ambiti di azione del Centro, in numero non inferiore a 6 e non superiore a 20, di cui non più della metà esterni agli Atenei contraenti i quali devono essere rappresentati nell'organo in misura paritetica.

Art. 10. Compiti e funzionamento del Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico:

- promuove l'attività del Centro proponendo al Comitato Direttivo i criteri di impiego dei fondi disponibili
- discute e coordina i programmi di lavoro;
- propone la partecipazione di studiosi esterni ai singoli progetti e attività del Centro
- esprime parere sulla relazione annuale del Direttore
- propone il piano annuale di spesa al Comitato Direttivo.

Il Comitato Scientifico è presieduto dal Direttore o, in caso di impedimento o assenza, dal Vice-Direttore.

Esso si riunisce in via ordinaria, per iniziativa del Direttore, almeno tre volte all'anno e, in via straordinaria, quando il Direttore lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno tre componenti del Comitato.

La convocazione deve essere fatta per iscritto, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo in caso di urgenza, nel rispetto del termine minimo di preavviso di 2 giorni lavorativi.

Il Direttore è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno tre componenti del Comitato.

Le riunioni del Comitato Scientifico sono valide quando vi partecipi la maggioranza degli aventi diritto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Direttore è dirimente.

Art. 11: Il Direttore

Il Direttore è eletto, al proprio interno, dal Comitato Direttivo tra i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle Università aderenti, che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbiano presentato una preventiva dichiarazione da far valere in caso di nomina e che non maturino, nel corso della durata della carica, il collocamento a riposo obbligatorio.

Il Direttore è nominato dal Rettore dell'Università ove ha sede amministrativa il Centro e dura in carica quattro anni.

Il Direttore del Centro può sottoscrivere solo atti riguardanti le attività normate dalla presente Convenzione e che non comportino oneri economici; ogni altro genere di atto dovrà essere approvato dagli organi competenti del Dipartimento sede amministrativa del Centro previa delibera del Comitato Direttivo.

Il Direttore rappresenta il Centro e svolge le seguenti funzioni:

- sentito il parere del Comitato Direttivo nomina il Vice-Direttore tra i componenti del Comitato stesso in modo tale che di norma nella direzione siano rappresentate due Università;
- coordina e sovrintende le attività del Centro;
- cura la realizzazione dei programmi stabiliti dal Comitato Direttivo;
- predispone il piano annuale dei costi e dei ricavi e la situazione contabile consuntiva sottoponendoli all'approvazione del Comitato Direttivo;
- predispone la relazione annuale scientifica e amministrativa da trasmettere (previa approvazione del Comitato Direttivo) alle Università convenzionate;
- trasferisce al Direttore del Dipartimento presso cui il Centro ha sede amministrativa tutti gli atti relativi all'ordinazione e al pagamento di quanto occorre al funzionamento del Centro in conformità con i criteri di impiego stabiliti dal Comitato Direttivo.

Art.12: il Vice-Direttore

Il Vice-Direttore collabora con il Direttore nell'espletamento dei compiti di quest'ultimo. Assume la veste di Direttore Vicario per sostituire il Direttore nei casi di assenza o impedimento.

Art. 13: Collaborazioni con altri Enti

Il Centro può svolgere programmi di didattica, ricerca, formazione in collaborazione con Dipartimenti, altri centri e con enti pubblici e privati, italiani e stranieri. Tali relazioni potranno essere formalizzate, su proposta del Comitato Direttivo, secondo le procedure previste dalle disposizioni e dai regolamenti vigenti presso l'Università sede del Centro.

Art. 14: Modifiche della convenzione

Modifiche alla presente convenzione possono essere apportate mediante appositi atti aggiuntivi, su proposta del Comitato Direttivo e con la conseguente approvazione degli Organi Accademici delle Università contraenti che le approvano secondo i rispettivi statuti, nel rispetto della normativa inerente i centri interuniversitari.

Art. 15: Recessi

Le Università contraenti possono recedere dalla presente convenzione e conseguentemente dal Centro mediante dichiarazione scritta indirizzata al Direttore del Centro a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC), con almeno 90 giorni di preavviso.

Il Direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d'atto del Comitato Direttivo.

Art. 16: Tutela della Salute e Sicurezza sul Luogo del Lavoro

Il Direttore del Centro ha l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi tramite un'attività di coordinamento di tutti i soggetti aderenti al medesimo Centro.

Le Università aderenti al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

In particolare, allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i., il rettore di ciascun Ateneo convenzionato assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del centro ospitati presso la propria sede di competenza.

Al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera per conto delle Università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolge la sua attività presso le Università, per le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9.4.2008, n. 81 e s.m.i. sono individuati di intesa fra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi sono stipulati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione.

Art. 17: Coperture assicurative

Ogni Università convenzionata garantisce l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione della presente Convenzione.

Ciascuna Università convenzionata provvede alla copertura assicurativa di legge per il proprio personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui alla presente Convenzione. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio.

Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione dell'Università ospitante e del responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio, al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.

Il personale di ciascuna delle Università convenzionate, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'Università ospitante, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.

Ciascuna Università convenzionata dà atto che il proprio personale è in regola con le coperture assicurative sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascuna Università convenzionata non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono le altre Università convenzionate al Centro senza preventiva autorizzazione del responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio.

Ogni Università convenzionata si impegna a comunicare per iscritto ed annualmente alle altre Università convenzionate e al Direttore del Centro, su segnalazione dei propri dipartimenti, l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere attività di ricerca presso i locali delle Università convenzionate e partner nello svolgimento delle attività di ricerca. Ogni Ateneo, su segnalazione dei

propri Dipartimenti, comunicherà per iscritto agli altri Atenei convenzionati e al Direttore del Centro ogni variazione del personale sopravvenuta nel corso dell'anno.

Art. 18: Obblighi di riservatezza

Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo.

Art. 19: Diritto di proprietà intellettuale

Il Direttore assicura che sia data adeguata rilevanza alle Università aderenti ed ai Professori e Ricercatori coinvolti nella realizzazione di specifici progetti scientifici collaborativi.

Il Comitato Direttivo può farsi promotore, presso le Università coinvolte, del deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, sulla base degli effettivi apporti delle Università aderenti, fermi restando i diritti morali riconosciuti dalla legge agli inventori.

In ogni caso, salva contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell'apporto degli aventi diritto di ciascuna Università aderente.

Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è oggetto di specifica pattuizione all'interno di specifici accordi.

Art.20: Trattamento dei dati personali

Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, unicamente per le finalità connesse alla suddetta iniziativa e conformemente al Regolamento europeo 2016/679 e alla rispettiva normativa nazionale di settore.

Art. 21: Durata

La presente convenzione ha la durata di quattro anni, rinnovabile previo accordo scritto tra le Parti, dopo opportuna verifica della positività della collaborazione, di quattro anni in quattro anni, ove non intervenga esplicita richiesta di non rinnovo da una delle Università sei mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata o comunicazione via posta elettronica certificata (PEC) indirizzata al Direttore del Centro.

Art. 22: Controversie

Per qualsiasi controversia inerente l'attuazione della presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro individuato in base alla legge.

Art. 23: Spese, bollo e firma digitale

La presente convenzione, in unico originale, è firmata digitalmente ex 24, commi 1 e 2, del Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Ateneo sede amministrativa del Centro sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.

La Convenzione, sottoscritta mediante firma digitale e conservata agli atti delle Università stipulanti, entra in vigore a partire dalla data del suo invio in conservazione sostitutiva.

Il RETTORE, prof. MENICO RIZZI

Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro"

Il RETTORE, prof. STEFANO GEUNA

Università di Torino